

# IL GOVERNO APPROVA LA LEGGE DI BILANCIO 2024: QUALI NOVITA' E PER CHI?

IL 30 DICEMBRE 2023, CON LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DELLA LEGGE 213/2023 IL GOVERNO APPROVA LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2024. MA ATTENZIONE: LE NOVITÀ PER IL 2024 NON SONO LIMITATE ALLA LEGGE DI BILANCIO. E' NECESSARIO INFATTI FARE RIFERIMENTO ANCHE ALLA LA L.85/2023, ALLA L.181/2023, AL DL 215/2023, AL DL 216/2023

<p><b>Comma</b> <b>15</b></p>	<p><b>ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI</b>          è riconosciuto un esonero parziale dai contributi a carico dipendente pari al 7% se la retribuzione imponibile mensile è inferiore a 1923 €          6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1923 € ma inferiore a 2692 €          Attenzione: la misura non sarà applicata a 13ma (e 14ma) mensilità, per cui verranno calcolati i contributi senza esoneri</p>
<p><b>Commi</b> <b>16-17</b></p>	<p><b>FRINGE BENEFIT E WELFARE AZIENDALE</b>          Per il solo anno 2024 è riconosciuta la possibilità di erogare fringe benefit ai lavoratori nel limite di esenzione da contributi e imposte di 1000€.          Rientrano nell'elenco dei fringe benefit per il 2024 il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per affitto, gli interessi sul mutuo prima casa.          Se il lavoratore ha figli a carico (che non sono in affidamento esclusivo all'altro genitore e che percepiscono reddito inferiore a 4.000€ se con età inferiore a 24 anni, 2840,51€ per età superiore) il limite di esenzione aumenta a 2000€; attenzione: questo limite può essere applicato solo se il lavoratore ne fa richiesta scritta al datore di lavoro.</p>
<p><b>Comma</b> <b>18</b></p>	<p><b>DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO</b>          Viene confermata, per l'anno 2024, la tassazione dei premi di risultato con aliquota del 5%, applicabile ai premi erogati nel limite massimo di 3000€ a lavoratori che hanno percepito nell'anno precedente un reddito da lavoro dipendente inferiore a 80.000€</p>
<p><b>Commi</b> <b>21-25</b></p>	<p><b>DETAZZAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE</b>          Fino al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi; il datore di lavoro sconta dal modello F24 del mese l'importo erogato al lavoratore. Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore a 40.000€, nel periodo d'imposta 2023. La misura ha lo scopo di incentivare l'occupazione nel settore dei pubblici esercizi e turistico alberghiero</p>
<p><b>Commi</b> <b>60-62</b></p>	<p><b>MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DOMESTICO</b>          Agenzia delle Entrate e Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, a contrasto dell'evasione nel settore domestico.</p>
<p><b>Comma</b> <b>97</b></p>	<p><b>UTILIZZO DI CREDITI INPS E INAIL PER I DATORI DI LAVORO</b>          L'utilizzo del credito INPS è possibile solo:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• generalità dei datori di lavoro entro 15 giorni dal termine di invio della denuncia mensile UNIMENS</li> <li>• datori di lavoro agricolo a decorrere dalla data di scadenza del versamento dei contributi dei lavoratori</li> <li>• artigiani e commercianti e liberi professionisti dal 10<sup>o</sup> giorno successivo a quello di presentazione della denuncia annuale dei redditi.</li> </ul>         I crediti INAIL invece potranno essere utilizzati a decorrere dalla loro registrazione presso l'Istituto</p>
<p><b>Commi</b> <b>125, 126-130, 131-135</b></p>	<p><b>NOVITA' IN MATERIA DI PENSIONI</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione del valore di pensione anticipata e di vecchiaia: il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico; il trattamento di pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.</li> <li>• In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata con anzianità contributiva successiva al 31.12.1995 possono riscattare i periodi accreditati fino al 31.12.2023 ma non soggetti ad obbligo contributivo, equiparandoli a periodo di lavoro, per un massimo di 5 anni, in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili (con importo minimo di 30€ per rata e senza interessi). Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso (in tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente e rientra nell'ipotesi di cui all'art.51, c.2, let.a), del TUIR.</li> <li>• Viene modificata la modalità di calcolo automatico della rivalutazione dei trattamenti pensionistici .</li> </ul> </p>
<p><b>Commi</b> <b>142-155</b></p>	<p><b>ISCRO, INDENNITA' DI DISCONTINUITA' REDDITUALE</b>          Viene riconosciuta, previa domanda da presentarsi entro il 31.10 di ogni anno di fruizione, una indennità straordinaria in favore dei soggetti autonomi iscritti a Gestione Separata che  <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno prodotto nell'anno precedente un reddito non superiore a 12.000€ e inferiore al 70% della media conseguita nei due anni precedenti;</li> <li>• sono in regola con il versamento dei contributi e non sono titolari di pensione o altri trattamenti equivalenti.</li> </ul>         La misura è pari al 25% della media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti rispetto a quello in cui si è registrata la perdita, è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa ed ha un importo minimo di 250€-massimo 800€</p>
<p><b>Comma</b> <b>179</b></p>	<p><b>CONGEDI PARENTALI</b>          Fatta salva la durata complessiva fra i due genitori di 9 mesi indennizzati (10/11 indennizzati qualora il reddito del lavoratore sia inferiore a 2,5 volte l'assegno sociale), l'indennizzo del congedo è pari a:          1 mese 80%, alternativamente fra i due genitori (con figli entro i 6 anni);          1 mese 60%, alternativamente fra i due genitori (con figli entro i 6 anni);          i restanti mesi 30% (con figli entro i 12 anni)          Per il solo anno 2024 il secondo mese sarà indennizzato all'80% anziché al 60%</p>
<p><b>Commi</b> <b>180-181</b></p>	<p><b>DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI</b>          Per il triennio 2024-2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.          Per il solo 2024 l'esonero è riconosciuto in presenza di 2 o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p>
<p><b>Commi</b> <b>191-193</b></p>	<p><b>AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA</b>          Per il triennio 2024-2026 i datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura del reddito di libertà, è riconosciuto l'esonero al 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000€ annui riparametrato su base mensile.          La misura spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine, 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato</p>